

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

**ACCORDO AZIENDALE:**

**CONVERSIONE DEL PREMIO DI RISULTATO IN WELFARE**

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno otto del mese di marzo, presso la sede dell'Azienda in Treviso, via G. D'Annunzio, 6

tra

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore dott.ssa Rita Marini;

e

le OO.SS. territoriali di categoria nella persona dei signori: Marta Casarin per FP CGIL, Alessandro Baggiolo per FIT CISL e Federico Cuzzolin per UIL TRASPORTI;

**premesse che:**

- a) in data 12 aprile 2021 la parte datoriale e le parti sindacali competenti individuate dall'art. 1 del CCNL dei servizi ambientali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Aziendale "Premio di risultato per il triennio 2021 – 2023", di seguito anche "CCA", intendendo con lo stesso dare attuazione alla contrattazione aziendale correlata alla produttività, secondo quanto previsto all'art. 2, lettera C del CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016, attraverso l'istituzione di un premio di risultato per il personale dipendente inquadrato dal livello 1° (primo) sino al livello Quadro;
- b) con Delibera n. 61/2021 il Consiglio di Amministrazione ratificava suddetto Contratto Collettivo Aziendale;
- c) in data 14 giugno 2022 la parte datoriale e le parti sindacali competenti individuate dall'art. 1 del CCNL dei servizi ambientali hanno sottoscritto un Accordo integrativo, riferito al citato CCA e finalizzato all'individuazione di obiettivi aziendali maggiormente rispondenti alle nuove esigenze insorte quanto alle annualità 2022 – 2023;
- d) con Delibera n. 58/2022 il Consiglio di Amministrazione ratificava suddetto Contratto Collettivo Aziendale;
- e) l'art. 9 del CCA sottoscritto in data 12 aprile 2021, non modificato dal citato accordo integrativo, prevede che *"Conformemente a quanto previsto dall'art. 1 c. 184 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, le Parti concordano sulla possibilità, attribuita al dipendente, che gli importi dei premi individuali previsti dal combinato disposto dei precedenti artt. 5 e 6 siano erogati in welfare. L'individuazione della tipologia di servizi welfare che verranno messi a disposizione nonché delle modalità di fruizione da parte dei dipendenti saranno oggetto di eventuali successivi accordi."*;
- f) con il presente accordo le Parti intendono dar corso alle previsioni di cui all'art. 9 del CCA 12.04.2021, con riferimento al premio maturato/maturando negli anni 2022 e 2023.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto sull'opportunità di stipulare il seguente accordo aziendale.

  
1

**Art. 1**

*(Assunzione delle premesse)*

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art. 2**

*(Conversione del premio di risultato in welfare)*

E' in facoltà del singolo lavoratore destinare il premio di risultato maturato/maturando nelle annualità 2022 e 2023, per la totalità dell'importo o per parte dello stesso, alle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252/2005.

**Art. 3**

*(Modalità e termini di esercizio dell'opzione)*

Entro il 15 marzo di ciascuna annualità il lavoratore dovrà comunicare all'Azienda, con nota protocollata, l'esercizio dell'opzione di conversione del premio di risultato maturato nell'anno precedente con l'indicazione del fondo di previdenza prescelto.

Al fine di agevolare i lavoratori, l'Azienda metterà a disposizione apposita modulistica, il cui utilizzo non sarà vincolante ai fini dell'esercizio di opzione oggetto del presente accordo.

In caso di mancata indicazione da parte del lavoratore della somma da destinare alla previdenza complementare, l'opzione si intende riferita all'intero importo maturato, ivi inclusa la quota parte per la quale non risulti applicabile il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 182 e ss., della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii.

La mancata opzione nei termini di cui al comma 1 del presente articolo è da intendersi rinuncia da parte del lavoratore all'esercizio di opzione.

**Art. 4**

*(Disposizioni finali)*

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 27 del 27.02.2023, esplica la sua efficacia con esclusivo riferimento alle somme maturate in esecuzione del Contratto Collettivo Aziendale "Premio di risultato per il triennio 2021 - 2023" sottoscritto in data 12 aprile 2021 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto.


AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
DELLA PROVINCIA DI TREVISO

- Il Direttore

  
\_\_\_\_\_

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI


- FP-CGIL

  
\_\_\_\_\_

- FIT CISL

  
\_\_\_\_\_

- UILTRASPORTI

  
\_\_\_\_\_